29^a SEDUTA

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1989

Presidenza del presidente GUALTIERI

La seduta ha inizio alle ore 16,45.

PRESIDENTE. Prima di iniziare i nostri lavori farò due brevissime comunicazioni: il generale Giorgio Santucci ha restituito, apportandovi alcune correzioni di carattere puramente formale, il testo del resoconto stenografico della sua audizione svoltasi il 20 luglio.

Comunico inoltre che fra la documentazione pervenuta dopo l'ultima seduta il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha inviato un appunto informativo su Roberto Montorzi.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, GIULIANO VASSALLI, SULLE PROCEDURE DI ESTRADIZIONE DI LICIO GELLI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del ministro guardasigilli Vassalli, che ringrazio per aver accettato questo nostro invito che muove dall'esigenza di questa Commissione (che gli era stata già prospettata formalmente con lettera) di conoscere le procedure di estradizione di Licio Gelli. Questo problema per noi ha una rilevanza notevole perchè si avvicina la data del processo di appello di secondo grado a Bologna; perchè in questi mesi il Gelli si è mosso molto sul territorio della nostra Repubblica ed ha compiuto atti anche abbastanza rilevanti e perchè a Bologna, nel frattempo, sono avvenuti fatti legati alla presenza sempre dominante di Gelli in queste vicende.

Il Ministro ha accettato di venirci a riferire ciò che il Governo (rappresentato dal Ministero di grazia e giustizia) ha fatto ed intende fare per ottenere la modificazione della decisione del Governo svizzero di non concedere l'estradizione se non per una parte delle imputazioni e per vedere se vi sia la possibilità di normalizzare per noi questa situazione.

Ringraziandolo per la sua presenza, do la parola al Ministro di grazia e giustizia.

VASSALLI. Onorevole Presidente, constato dal materiale che ella mi ha gentilmente rimesso che questa onorevole Commissione è largamente informata sui precedenti penali del signor Licio Gelli e sui

procedimenti che variamente gravano o hanno gravato in Italia nei suoi confronti.

Al riguardo, anche perchè si trattava di materia di interpellanze e di interrogazioni cui non fu dato di rispondere per la lunga crisi di Governo e poi per le vacanze, ma a cui risponderò, avevo preparato uno schema che certo non è ricco di dati come quello da voi approntato, ma che tuttavia contiene un riassunto dei punti essenziali, soprattutto per quanto attiene al tema dei procedimenti che davano luogo alla possibilità di chiedere l'estradizione del Gelli in Svizzera e alla sorte di questi processi di estradizione e per quello che riguarda (secondo punto) la situazione di libertà personale nella quale il Gelli stesso attualmente si trova nel territorio della Repubblica.

Farò quindi una messa a punto in modo estremamente sintetico e vi dirò che il Ministero fin dal 1982-1983 (quindi sotto la direzione di altri Ministri) cominciò a fare richiesta di estradizione alle competenti autorità elvetiche in relazione ai seguenti provvedimenti restrittivi: un mandato di cattura del giudice istruttore di Roma per associazione per delinquere, cospirazione politica, truffa aggravata e continuata, spionaggio politico, tentata violenza privata, calunnia aggravata in concorso ed altro; un mandato dello stesso giudice istruttore di Roma per il reato di truffa aggravata in concorso; un ordine di cattura - sempre del giudice istruttore del tribunale di Roma - per i reati di interesse privato (si tratta di imputazioni del 1982) in atti di ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio, millantato credito aggravato e falsità in scrittura privata, nonchè per due provvedimenti restrittivi, un ordine di cattura e un mandato di cattura rispettivamente dell'area milanese, il primo per concorso in bancarotta fraudolenta aggravata (sempre del 1982), il secondo emesso il 1º giugno 1983 dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano per un altro titolo di bancarotta fraudolenta aggravata, tuttavia sempre nello stesso contesto processuale.

Che sorte hanno avuto queste domande di estradizione su tutti questi procedimenti pendenti all'epoca contro il Gelli? Con decisione del 19 agosto 1983 il tribunale federale concedeva l'estradizione di Gelli soltanto per i provvedimenti restrittivi sopra indicati, ma rispetto a quelli di Roma limitando l'estradizione ai soli reati di calunnia, truffa e millantato credito.

Quindi noi abbiamo avuto, dalla Svizzera, nel 1983, l'estradizione per alcuni dei delitti per i quali noi l'avevamo richiesta sulla base dei procedimenti romani, e precisamente per calunnia, truffa e millantato credito; inoltre venne concessa l'estradizione richiesta da Milano per tutte le ipotesi di bancarotta fraudolenta.

Bisogna ricordare che questa estradizione rimaneva senza effetto per la nota evasione del Gelli dalla prigione di Champ Dollon che avvenne il 10 agosto 1983. Quindi, prima ancora che il tribunale elvetico concedesse quella estradizione (19 agosto 1983) il Gelli evase dalla prigione di Champ Dollon.

Passarono quegli anni senza fatti degni di rilievo sotto questo profilo, se non che il 21 settembre 1987 l'Interpol italiana comunicava che il Gelli si era costituito alle autorità elvetiche e allora, nel febbraio 1988 il Gelli veniva consegnato alle autorità italiane in virtù della concessione di estradizione che risaliva al 1983 e di cui ho prima

parlato. Nel frattempo però veniva maturando in Italia qualche altra cosa, e precisamente il 19 ottobre 1987 il Ministero di grazia e giustizia - io ero già a capo del Dicastero - avanzava domanda di estradizione per normali canali diplomatici a carico del Gelli, che era detenuto a Ginevra. Tale richiesta, ripeto, fu avanzata il 19 ottobre 1987, cioè all'indomani di quando sapemmo che si era costituito alle autorità elvetiche. Anche se l'esecuzione dell'estradizione è avvenuta nel febbraio 1988, perchè era basata sulle richieste del 1983, noi appena saputo che Gelli era detenuto in Svizzera presentammo un'altra domanda di estradizione per altri fatti che erano nel frattempo maturati, fatti processuali che si estrinsecavano: in un ordine di cattura emesso dalla procura della Repubblica di Bologna per il reato di calunnia pluriaggravata; in un mandato di cattura emesso dall'ufficio istruzione del tribunale di Bologna per associazione sovversiva ai fini di eversione dell'ordine democratico, entrambi del 1985; in un mandato di cattura emesso invece dal l'ufficio istruzione del tribunale di Firenze per concorso in banda armata; infine in un ordine di cattura del tribunale di Roma per illecita esportazione di capitali all'estero. Per tutto questo abbiamo subito fatto la richiesta, come vi ho detto, nell'ottobre del 1987. Il 10-11 novembre 1987 il Dipartimento generale giustizia e polizia svizzero ci comunicava che la domanda di estradizione, avanzata per il delitto di associazione sovversiva dall'ufficio istruzione del tribunale di Bologna, non poteva assolutamente essere accolta in quanto trattavasi del cosiddetto «delitto politico assoluto» per cui in quel paese questa estradizione è assolutamente vietata. Poco prima, nell'ottobre 1987, le stesse autorità elvetiche avevano già respinto la domanda per il mandato di cattura del giudice istruttore di Firenze che riguardava l'analogo delitto di banda armata. Così pure la Svizzera respingeva la domanda di estradizione relativa al provvedimento concernente i reati valutari perchè estranei alla Convenzione.

Per gli altri reati, le autorità della Confederazione elvetica non ci concedevano l'estradizione, bensì chiedevano e ottenevano da noi una relazione suppletiva sui fatti e precisamente l'unico reato residuo di questa congerie, la calunnia pluriaggaravata contestata dalle autorità bolognesi; su questo reato ci si chiedevano quindi dati ulteriori. Il 16 maggio 1988 l'Ambasciata italiana a Berna comunicava che la Confederazione elvetica aveva respinto la domanda di estradizione anche per il reato di calunnia facendo presente che gli elementi forniti dall'autorità giudiziaria italiana erano ritenuti dalla Svizzera insufficienti sia quanto al fatto, sia quanto alla definizione giuridica di esso come calunnia, sia anche in relazione allo stesso tempo della sua commissione. Però in quell'occasione ci invitavano a ripresentare la domanda nel caso avessimo dei nuovi elementi. Noi come Ministero abbiamo subito dato notizia di questo all'autorità giudiziaria di Bologna con nota del 17 maggio 1988, perchè era solo dall'autorità giudiziaria di Bologna che avrebbero potuto pervenirci ulteriori dati su quest'unico delitto di calunnia aggravata che rimaneva, in un certo senso, in contestazione.

Nel frattempo accade che la seconda corte d'assise di Bologna, con sentenza 11 luglio 1988, la stessa a cui si riferiva il presidente Gualtieri sotto il profilo del prossimo appello, condanna Gelli a dieci anni di reclusione riconoscendolo colpevole di concorso in calunnia pluriag-

gravata, mentre invece veniva assolto per insufficienza di prove dal reato di associazione sovversiva; ma questa è cosa che ai fini della estradizione non ci interessa, perchè era già un delitto per il quale l'estradizione sarebbe stata comunque negata dalla Svizzera, come già era stata negata. Esaminata da parte del Ministero la motivazione di questa sentenza di condanna, abbiamo chiesto, come è prescrizione e comunque come è prassi, il parere della procura generale di Bologna su una nuova domanda di estradizione alla quale espressamente ci aveva autorizzato quella precisazione svizzera al momento del rigetto della prima richiesta. E siccome la procura generale di Bologna (di questo ho già dato informazione scritta a suo tempo al presidente Gualtieri) esprimeva parere favorevole, pervenuta la prescritta documentazione, aggiornata sulla base di tutti gli elementi ricavabili dalla sentenza di Bologna del luglio 1988, noi abbiamo di nuovo richiesto l'estradizione per questo delitto di concorso in calunnia pluriaggravata, che è lo stesso per cui era stato emesso ordine di cattura dalla procura di Bologna nel 1985, e per cui poi era stato rinnovato, appunto nel 1988. Però su questo non ci hanno risposto fino a questo momento. La domanda l'abbiamo presentata il 7 luglio di quest'anno, il parere di Bologna l'abbiamo avuto in giugno, abbiamo dovuto ovviamente preparare tutta la documentazione e presentare poi la domanda.

Non abbiamo invece reiterato la domanda per i delitti di banda armata, per cui la Corte d'assise di Firenze aveva condannato anch'essa il Gelli a 8 anni di reclusione, perchè per il reato di banda armata l'autorità svizzera già in precedenza ci aveva risposto che si trattava di delitto politico assoluto e che non c'era niente da fare. Ancora adesso noi pensiamo che sia inutile ripresentare una domanda destinata a sicuro naufragio. Quindi tutto verte sull'attesa della risposta che la Confederazione elvetica darà a questa domanda di estradizione da noi prontamente presentata, appena avuto questo nuovo elemento rappresentato dalla sentenza di condanna, che in fondo era un nuovo elemento rispetto alla posizione che la Svizzera aveva assunto, cioè di essere disposta a riesaminare il caso in presenza di nuovi elementi; siamo in attesa di questa risposta elvetica. Siamo dunque in attesa di una risposta per la calunnia aggravata; ma vediamo adesso che sorte hanno avuto i processi legati alle estradizioni che ci erano state concesse originariamente sulla base di Roma e di Milano per i fatti del 1982 e del 1983, dei quali ho prima parlato. Per il mandato di cattura del tribunale di Roma, reato di calunnia aggravata: per il mandato di cattura sempre del giudice istruttore del tribunale di Roma per millantato credito aggravato; per la bancarotta fraudolenta aggravata di Milano nelle due ipotesi di cui ho già parlato.

Per quello che riguarda le ipotesi di Roma, chiamiamole così, calunnia aggravata e millantato credito aggravato, il Gelli è stato scarcertato per decorrenza dei termini, con ordinanza del 14 agosto 1988 dell'ufficio istruzione del tribunale di Roma. Per quello che riguarda invece i provvedimenti restrittivi di cui alle lettere c) e d) del mio pro memoria, cioè per quelli della bancarotta fraudolenta, per quelli di Milano, voi sapete anche dai giornali che il Gelli fu posto dal giudice istruttore di Milano in libertà provvisoria (così ancora si

chiamava, perchè siamo all'11 aprile 1988, poi, dalla legge n. 330 del 5 agosto del 1988 si chiamerà rimessione in libertà).

Comunque la libertà provvisoria gli fu concessa dal giudice istruttore di Milano con ordinanza dell'11 aprile 1988, mentre la Procura della Repubblica non era favorevole nei confronti di questo provvedimento e si era espressa per gli arresti domiciliari.

Come loro sanno certamente, anche per averlo letto sulla stampa (ma devo ricordarlo), la libertà provvisoria fu concessa, ai sensi dell'allora vigente articolo 277, comma 4, del codice di procedura penale (norma poi espunta dal nostro ordinamento nell'agosto 1988), per le condizioni di salute dell'imputato. Qui si è posto il problema che il Gelli circola, sembra guarito, per lo meno certamente non appare nelle condizioni di salute che portarono il giudice istruttore di Milano a concedergli la libertà provvisoria, oggi denominata rimessione in libertà. Ci siamo posti il problema; alla stregua degli studi compiuti dai nostri uffici e della stessa giurisprudenza abbiamo verificato che nè nel nostro sistema nè in quello precedente alla legge n. 330 del 1988 è possibile ricostruire un'ipotesi per cui si perda il beneficio della libertà provvisoria quando si guarisce. Non è previsto nel nostro ordinamento. Almeno a nostro avviso, dunque, non possiamo far rientrare fra le circostanze di revoca della libertà provvisoria la guarigione. Può sembrare una illogicità, ma è così. In una riforma legislativa potremmo pervenire ad un diverso avviso; in questo momento, però, il parere unanime di tutti gli esperti interpellati è che non è possibile ricondurre alle nuove esigenze cautelari, che sono le uniche che possono indurre a modificare il provvedimento di concessione delle libertà provvisoria, l'ipotesi della guarigione del detenuto messo in libertà per motivi di salute, posto che questa guarigione ci sia stata o che la malattia si sia attenuata, come certamente direi è avvenuto in questo caso, se si considerano le manifestazioni alle quali il Presidente si riferiva.

PRESIDENTE. È stato definito «il cardiopatico più attivo d'Italia».

VASSALLI. Questa è la situazione ufficiale relativa a Gelli. Naturalmente una richiesta dovrebbe eventualmente venire dal pubblico ministero di Milano. Si tratta di valutazioni che il Ministro fa come informazione, ma non dipenderebbe mai da me avanzare tale richiesta: dovrebbe essere il Procuratore della Repubblica di Milano a far notare al giudice istruttore che il Gelli sembra guarito e che quindi, essendo modificata la situazione giuridica, sarebbe il caso di revocargli la libertà provvisoria, o meglio, la rimessione in libertà.

In relazione a questi movimenti del Gelli dobbiamo ancora precisare che, quando fu concessa la libertà provvisoria, il giudice istruttore di Milano non la corredò con alcuna particolare prescrizione, cioè il Gelli gode di una pura e semplice libertà provvisoria, mentre invece il pubblico ministero riteneva più opportuno concedere gli arresti domiciliari, forse perchè vedeva più lontano del giudice istruttore.

Per completezza devo dire che c'è un'altra istruttoria presso il Tribunale di Roma a carico del Gelli per concorso in rivelazione di segreto di Stato, però il reato relativo è stato contestato con mandato di

comparizione e non con mandato di cattura e non ci sono assolutamente altre pendenze penali, oltre a quelle che ho menzionato.

Rispetto a tali pendenze, dunque, il Gelli si trova o in stato di denegata estradizione (peraltro in attesa della possibilità che ci venga concessa per il delitto di calunnia aggravata, ritornando a Bologna) o in stato di scarcerazione per decorrenza di termini (processi di Roma e di Milano) o in stato di rimessione in libertà senza alcuna restrizione, per il giudice istruttore di Milano.

Sono a disposizione della Commissione per ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per la sua esposizione completa in ordine alla posizione del Gelli.

Apro ora il dibattito sulle informazioni forniteci. Sappiamo che non siamo qui soltanto per esaminare la parte giudiziaria, ma ci occupiamo anche del danno che il comportamento del Gelli sta procurando. C'è infatti il pericolo di inquinamento nel processo di Bologna e sappiamo che il Gelli non è uno che stia tranquillo, sia pure in libertà provvisoria, ma crea problemi. La nostra Commissione è chiamata a valutare le vicende attinenti alle stragi. Gelli non è ancora stato assolto dai giudici e da noi, ed è stato condannato per quanto riguarda la strage di Bologna e quella sul treno n. 904, quindi il nostro interesse per lui riguarda anche il danno derivante da quello che rimane uno degli elementi di grande turbamento della vita democratica. Se ci interessiamo di Gelli lo facciamo dunque non tanto per curiosità giuridica, ma per vedere cosa possiamo fare di fronte a fatti che stiamo giudicando, e cioè le stragi.

MACIS. Vorrei rivolgere alcune domande al Ministro per avere un quadro completo di informazioni.

Innanzitutto vorrei sapere se il Ministero, oltre ad esaminare la possibilità che il Gelli sia nuovamente ristretto, avendo riacquistato la salute (e mi pare che la risposta del professor Vassalli sia esatta), abbia considerato l'ipotesi che nei confronti di questo imputato possano essere adottati (naturalmente in astratto, perchè la decisione spetta sempre ai magistrati) provvedimenti di carattere cautelare, sia nel senso di restrizione della libertà personale, in particolare ai sensi dell'articolo 282 del codice di procedura penale che li configura come applicabili a carico di chi riacquista la libertà per decorrenza dei termini; ciò tenuto conto dell'attività che viene svolta da Gelli, la quale, almeno secondo le notizie giornalistiche (ma gli inquirenti potrebbero avere informazioni più precise), appare diretta ad incidere su procedimenti giudiziari in corso.

In secondo luogo vorrei chiedere al Ministro se è stata esaminata anche la possibilità di iniziative su quegli atti giudiziari che hanno preceduto e motivato la liberazione di Gelli. Credo che qualche medico abbia attestato l'esistenza della malattia; non so se si possa guarire da insufficienze coronariche per le quali si ritiene necessaria ed urgente un'operazione chirurgica.

Infine, domando se il Ministro nell'ambito di quelle che sono le sue competenze abbia ritenuto di dover esaminare il comportamento dell'autorità giudiziaria in questa vicenda.

VASSALLI. Senatore Macis, le domande che lei mi ha rivolto sono tre.

Alla prima credo di aver già implicitamente risposto, perchè Gelli non usufruisce dell'istituto della scarcerazione automatica; come non sono state poste condizioni per la concessione della libertà provvisoria, non ci sono state neanche per la concessione della scarcerazione automatica da parte del giudice istruttore di Roma.

L'articolo 282 del codice di procedura penale, a cui ella fa riferimento, contiene una serie di prescrizioni che, soprattutto nel caso di inputati ritenuti pericolosi, si pongono di solito alle ordinanze di scarcerazione o anche di libertà provvisoria, la cui violazione può quindi dar vita anche ad una revoca – e si ritorna addirittura nello stato di detenzione –.

Non essendo state queste condizioni apposte, nè nella vecchia ordinanza di scarcerazione automatica emessa dal giudice istruttore di Roma, nè nella ordinanza di concessione della libertà provvisoria emessa dal giudice istruttore di Milano, non si può far nulla, perchè non vi è violazione di prescrizioni, in quanto si tratta di libertà concesse senza alcuna prescrizione.

Quindi, alla prima domanda dobbiamo rispondere in modo del tutto negativo, nel senso di una impossibilità giuridica.

MACIS. Evidentemente, mi sono spiegato male; solo alla fine ho fatto riferimento di passaggio all'articolo 282 del codice di procedura penale. Io chiedevo se sia stato esaminato il seguente problema: una volta rimesso in libertà un detenuto in attesa di giudizio per ragioni di salute, posto che il detenuto guarisca, qualora svolga un'attività – ad esempio, pericolo di fuga, inquinamento delle prove, eccetera – tale da far rivivere la possibilità di emettere un provvedimento cautelare, l'articolo 282 del codice di procedura penale possa essere adottato in questo caso.

VASSALLI. Questo sì, anche se non ho davanti la legge 5 agosto 1988, n. 330, certamente nuove esigenze cautelari possono essere prese a sostegno di una nuova misura di restrizione della libertà, sempre salvi i poteri del Ministro che non segnala mai queste cose all'autorità giudiziaria, in quanto sarebbe un denunciante qualunque, però tutto si può prendere in considerazione nell'eccezionalità del caso.

Una volta fornita questa diversa risposta, lo stesso discorso vale per le altre due domande, e cioè se si sia pensato di procedere nei confronti dei periti, eventualmente anche in linea penale, perchè la falsa perizia è un delitto – ma come loro ben sanno nessuno è mai stato condannato per falsa perizia, perchè si tratta di un delitto doloso e la prova del dolo, anche in eventuali perizie completamente «sballate», è difficile da raggiungere – e se si siano adottate o si pensi di adottare iniziative disciplinari nei confronti dei magistrati, nel qual caso si tratterebbe chiaramente solo del giudice istruttore di Milano.

A ciò non abbiamo ancora pensato, però possiamo prendere attentamente in considerazione il problema. A noi constava che, per notizie avute circa il modo con cui il processo era stato svolto e trattato, il giudice istruttore di Milano non sia mai stato animato da sentimenti

di particolare favore nei confronti del Gelli. Pensiamo che la sua azione sia stata motivata da un convincimento serio conseguito, anche se su basi erroneamente fornitegli, dalle condizioni di salute del Gelli; però, se credete, possiamo riesaminare attentamente tale posizione. Si tratta di magistrati notoriamente rigorosi, notoriamente non propensi a benefici non dovuti, molto impegnati nell'attività istruttoria del più grande processo in cui questa bancarotta fraudolenta si inserisce, però tutto è possibile. Finora una eventualità del genere non l'abbiamo considerata, ma, se siamo invitati a farlo, possiamo anche prendere in considerazione un ipotesi di questo genere.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Signor Presidente, signor Ministro, sono assolutamente convinto che sia giusto esaminare la posizione dell'imputato Gelli in relazione alle richieste di estradizione e alla possibilità di ottenerla da parte della Svizzera per tutti i reati di cui egli è imputato, perchè è evidente che costui, ma non da oggi, agisce inquinando, dal momento che non avrebbe raggiunto, data la modesta posizione culturale nella quale si trova, determinate possibilità di intervento, se non si fosse prestato a questa parte. Qui si aprirebbe il discorso sulle connessioni che questa sua posizione ha con il mondo politico, affaristico, eccetera; quindi, mi sembra assolutamnete giusto che si tenda a far luce su questa sua attività.

Mi parrebbe – e questa è la domanda che intendo rivolgere al Ministro – ugualmente giusto tentare di chiarire (proprio alla vigilia di un processo di appello come quello della strage di Bologna che si apre il 25 ottobre prossimo) anche le situazioni che si sono manifestate in questi ultimi tempi nella magistratura bolognese, che appare scossa da polemiche e da situazioni sulle quali occorrerebbe far chiarezza.

Quindi, la domanda che pongo al Ministro, in relazione proprio alla posizione di Gelli e a tutto quello che tale posizione comporta, concerne quali iniziative il Ministero intende assumere per far luce in ordine ai comportamenti della magistratura bolognese, anche perchè mi risulterebbe – si tratta di una notizia di queste ultime ore – che il Consiglio Superiore della Magistratura avrebbe deciso di occuparsi della vicenda dei magistrati di Bologna, del caso Montorzi, e via dicendo.

Vorrei sapere qual è il pensiero del Ministro e quali iniziative egli intende assumere in questo ambito.

PRESIDENTE. Il Ministro valuterà per conto suo il tipo di risposte che le vorrà dare. Noi stiamo qui facendo una valutazione sul caso Gelli; non ci siamo riuniti per indagare sulla magistratura di Bologna; e in merito a ciò mi è pervenuta anche una richiesta dell'onorevole Casini.

Se vogliamo acquisire determinate informazioni chiediamole in modo proprio, perchè altrimenti facciamo una discussione sulla magistratura bolognese – sempre ammesso che lo possiamo fare –, cosa che in questo momento non intendo far svolgere.

Il fatto è che oggi certe informazioni ci possono essere fornite per connessione e non in forma diretta.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Signor Presidente, traevo questa mia richiesta proprio da alcune valutazioni contenute negli appunti che ci sono pervenuti.

PRESIDENTE. Sappiamo tutti che noi non possiamo oggi discutere di un'altra questione non all'ordine del giorno. Possiamo sempre discutere di tutto – anche perchè io stesso avrei voluto domandare alcune cose al Ministro –, ma sempre per connessione, perchè se per esempio ritengo che Gelli in questo momento abbia avuto una certa influenza in un processo in corso, la libertà di Gelli creerebbe alcuni problemi. Io sono molto preoccupato dell'andamento del processo di Bologna, perchè esso è decisivo per soddisfare la nostra sete di verità sulle stragi. Ciò indipendentemente da giudizi che certo non mi competono.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Sono mosso dalla stessa preoccupazione perchè si sta parlando di un'attività inquinante di Gelli in merito alla quale occorrerebbe forse avere una visione chiara prima dell'inizio del processo di appello.

PRESIDENTE. Stiamo parlando dell'attività inquinante di Gelli, ma questo non ha niente a che fare con il fatto di domandare al Ministro che cosa pensa della magistratura di Bologna.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Non ho chiesto al Ministro che cosa pensa dell'uso dei pentiti fatto dalla magistratura di Bologna. Ho cercato di rimanere nei binari.

CASINI. La nostra è una Commissione di indagine sulle stragi e soprattutto sulla cause che hanno impedito ed impediscono l'individuazione dei relativi responsabili, per cui ritengo che il fatto di cogliere l'occasione della presenza del Ministro di grazia e giustizia, convocato da questa Commissione su un tema ben definito e specifico al quale egli ha fornito il contributo di risposte chiare anche a seguito dell'intervento del senatore Macis, per farci carico di una preoccupazione di carattere istituzionale rispetto ai fatti di Bologna non sia un trascendere da un'area di responsabilità che ci compete direttamente.

Signor Ministro, lei sa che in questi giorni le rappresentazioni doppie della verità su vicende che sono state alla attenzione della stampa ci dimostrano l'esistenza di due ipotesi, entrambe molto preoccupanti. Sia che risulti valida la ipotesi di una sorta di eterodirezione della giustizia da parte di forze esterne, il che sarebbe un fatto gravissimo ed inammissibile, sia che risulti vera l'interpretazione di una sorta di manovra di delegittimazione della magistratura bolognese, ci troveremmo comunque di fronte a fatti gravi. Sono due ipotesi inquietanti che non possono trovare il disinteresse dei membri di questa Commissione. Il prossimo 25 ottobre avremo la riapertura del processo sulla strage di Bologna e credo sia importante – e lo dico anche come parlamentare di quella città – assumere un'iniziativa di carattere istituzionale per assicurare i cittadini in ordine ad una amministrazione della giustizia che sia rigorosa e trasparente, in particolare in riferi-

mento ad un procedimento che va avanti naturalmente basandosi anche sulle acquisizioni emerse in primo grado. Ritengo che sia il caso che il Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito delle sue competenze istituzionali che ben conosciamo, ed il Consiglio superiore della magistratura si facciano carico di porre fine a questa sorta di telenovela bolognese che è molto preoccupante da qualsiasi angolo visuale la si guardi. La preoccupazione quindi non è certo quella di strumentalizzare i fatti, ma anzi all'opposto di assumere coscienza di fronte ad un evento che certamente è delegittimante per la giustizia complessivamente intesa.

MACIS. Signor Presidente chiedo che venga aperto un dibattito sulla ammissibilità delle domande. A mio parere non si possono avanzare domande su tale questione. Mi richiamo a quanto lei ha affermato prima e le chiedo di far rispettare le sue disposizioni, altrimenti sarebbe più opportuno aprire una discussione.

PRESIDENTE. Ho troppo rispetto per il Ministro per non pensare che egli abbia afferrato perfettamente che noi ci muoviamo nel quadro dell'operato di Gelli, per inquinamenti o per attività che egli pone in essere in quanto cittadino libero protetto da questo sistema giudiziario. Abbiamo detto che l'attività di Gelli ha riflessi in varie parti d'Italia e non soltanto a Bologna. Il Ministro può valutare l'opportunità di restare nel campo della sua valutazione del caso in generale senza dirci la sua interpretazione su quanto sta avvenendo all'interno della magistratura bolognese. Egli può dirci se ritiene che Gelli in questo momento pone in essere attività che hanno riflessi negativi sul processo di Bologna. Ciò ci potrebbe portare a valutare nella loro gravità anche questi fatti. La domanda avanzata, se contenuta in questi termini, credo che sia ammissibile.

CASINI. Faccio notare, come membro e non come Vice presidente di questa Commissione, che pur ritenendo pertinente il richiamo fatto dal collega Macis, è la prima volta che un richiamo di questo tipo viene avanzato nella storia dei lavori della nostra Commissione, per un problema che certamente non è estraneo alla opportunità che ci viene data di approfittare della presenza del Ministro di grazia e giustizia. Faccio questa annotazione perchè è chiaro che si tratta di un fatto politico. Accetto che la mia domanda venga considerata non ammissibile, ma a mio parere questo è un precedente molto grave.

MACIS. Occorre tener presente che, secondo le notizie di stampa che circolano in questi giorni, i difensori di Gelli stanno mettendo in atto un'operazione che dal loro punto di vista rispetto, cioè quella di creare i presupposti per una legittima suspicione. Pur restando ognuno ancorato al proprio convinciniento, soprattutto per il rispetto dovuto alla persona del Ministro e alla sua funzione, occorre stare attenti a non creare una qualche forma di sostegno a questo tipo di attività che potrà pure essere giustificata ed ammessa dal magistrato competente sulla base di tanti altri elementi, ma non certamente sulla base del nostro lavoro.

PRESIDENTE. Credo che il Ministro abbia compreso i termini della questione. Se ritiene di poter rispondere nei limiti del campo di azione che intendiamo affrontare oggi, egli potrà farlo come meglio crede, altrimenti l'onorevole Casini ha già detto che accetterà che la sua domanda venga considerata inammissibile.

VASSALLI. Cercherò di osservare i limiti imposti dalla Commissione, senza cioè fare un'esposizione sul caso – pure essendone in grado – attenendomi strettamente, anche se non sarà facile, alle domande che sono state rivolte dagli onorevoli Staiti di Cuddia delle Chiuse e Casini. Mi limiterò a rispondere in ordine alle connessioni con l'oggetto principale che ha portato alla mia convocazione. Per fare ciò fornirò dei dati puramente esterni che però attengono all'attività del Ministero.

La Procura della Repubblica di Bologna, investita di tutte le accuse fatte dall'avvocato Montorzi a vari magistrati che hanno condotto l'istruttoria e partecipato al dibattimento, ha ravvisato gli estremi dell'articolo 41-bis del codice di procedura penale per una trasmissione degli atti, consistenti fondamentalmente nella denuncia dell'avvocato Montorzi alla autorità competente per legge, cioè quella fiorentina.

Il Ministero ha esaminato attentamente gli atti pervenuti in suo possesso e le indicazioni della magistratura bolognese nei suoi gradi più alti, per verificare, anche avendo ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Casini ieri e l'altro ieri ed anche avendo avuto consapevolezza della gravità del problema soprattutto alla vigilia del processo d'appello, la possibilità di un proprio intervento. Questo possibile intervento ministeriale è rappresentato da un inchiesta. Debbo precisare, perchè non si creino confusioni, che il caso vuole che sia in corso a Bologna una di quelle ispezioni ordinarie che sono prescritte ogni determinato periodo di tempo da parte di quei magistrati dell'ispettorato del Ministero della giustizia a cui compete anche, oltre all'ispezione ordinaria, il compito delle inchieste. Però l'ispezione ordinaria che è in corso, condotta dall'ispettore Rovello, non può avere alcuna veste per indagare sui fatti di cui si tratta; si sta interessando in modo particolare della grave situazione edilizia di Bologna, del funzionamento degli uffici e di quelle altre cose che sono oggetto naturale di ispezione ordinaria e non di un'inchiesta, nè è possibile allargare così in modo informale i poteri dell'ispettore (pur essendo questi appartenente allo stesso organismo) dall'ispezione ordinaria a qualsiasi forma che possa assumere carattere d'inchiesta.

Pertanto in piena autonomia da questa ispezione ordinaria, con la quale non si debbono creare confusioni, abbiamo esaminato la possibilità di un intervento come richiesto dall'onorevole Casini da parte del Ministero e questo segno di intervento non può essere altro, in linea formale, che l'apertura di un'inchiesta. Orbene, la prassi costante vuole (salvo eccezioni che adesso non saprei menzionare ma che sembra siano state rarissime) che non si faccia inchiesta amministrativa del ministero sui magistrati quando c'è un'istruzione penale pendente. Quindi io ho dovuto escludere la vera e propria inchiesta amministrativa perchè, avendo letto la base dell'istruzione penale della Procura fiorentina, ho personalmente constatato insieme al capo dell'ispettorato e ad altri magistrati che la coincidenza sarebbe totale, cioè che gli atti

trasmessi dalla Procura di Bologna alla Procura di Firenze investono la totalità degli oggetti che potrebbero meritare un'inchiesta nel senso di sospetto di attività illecite o non corrette da parte dei magistrati.

Quindi io debbo escludere di fare un'inchiesta vera e propria sulla magistratura di Bologna, perchè violerei una prassi costante ed interferirei sull'attività dell'autorità giudiziaria fiorentina che, ripeto, investe allo stato, sia pure sulla base di un'unica denuncia ma amplissima ed estremamente circostanziata come quella dell'avvocato Montorzi, la totalità di quello che sarebbe l'oggetto dell'inchiesta. Però mi rendo conto che mentre questo può apparire – ed è – un atto di grande rispetto delle competenze istituzionali, potrebbe anche apparire una forma di disinteressamento o di non sufficiente sostegno alla Magistratura bolognese e comunque a quella vastissima parte della Magistratura bolognese che non è in nessun modo investita dal procedimento penale iniziatosi a Firenze.

Sto pertanto studiando delle forme di sostegno che attuerò subito; ma le debbo studiare in una forma non implichi in nessun modo, nè in senso positivo nè in senso negativo, un qualsiasi apprezzamento sui magistrati che viceversa sono sotto indagine a Firenze. Debbo quindi studiare una formula di solidarietà, di incoraggiamento e di conforto che in nessun modo influisca e che non si presti in nessun modo, onorevole Casini, a critiche di interferenza o di valutazioni del Ministro su un'attività che, ripeto, è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria penale. La sto studiando; però le dirò anche che un minimo di riscontro morale e verbale a quella richiesta del procuratore generale a cui lei ha fatto riferimento io l'ho già data; se adesso dobbiamo fare qualche ulteriore cosa la stiamo studiando e la faremo. Non escludo, ad esempio, di pregare il capo stesso dell'ispettorato di recarsi in modo informale ad avere uno scambio di idee con i capi della magistratura bolognese.

RASTRELLI. Non potrebbe parlare dei precedenti che sono importanti?

PRESIDENTE. Ritengo che il Ministro abbia dato una risposta difficile per stare dentro al binario che ci eravamo prefissati e sulla quale ritengo che non dobbiamo fare altre forme di approfondimento perchè questa credo sia soddisfacente. Direi di ritornare alla fase centrale della nostra audizione di oggi che riguarda Gelli e i problemi che ci siamo posti.

BELLOCCHIO. Signor Ministro, io ho ascoltato con molta attenzione la sua relazione e credo che sul terreno giuridico non vi siano obiezioni da avanzare oltre quelle già mosse dal senatore Macis. Tuttavia credo che ella sarà d'accordo con la Commissione e con noi in modo particolare che la libertà di cui gode Gelli è una libertà di tipo particolare, dato il ruolo svolto in precedenza, perchè si tratta di un uomo che è protetto dallo Stato, infatti, come lei sa, gode di una scorta notte e giorno che lo accompagna nei suoi giri; presenta libri, riunisce amici e quindi questo ha un impatto sull'opinione pubblica ed una sorta di influenza psicologica. Io vorrei quindi richiamare questi fatti a lei,

tenendo anche conto che da questi fatti deriva una sorta di intorbidimento del clima politico.

Vorrei fare una domanda decisa: non so se lei abbia letto un'intervista che è stata fatta ad un giudice svizzero, di nome Trembley, il quale si è recato in America latina a parlare con Gelli ed in questa intervista – che è senz'altro reperibile qui negli archivi sui due giornali che l'hanno pubblicata – addirittura questo giudice svizzero diceva di aver colà trovato un giudice italiano. Ora vorrei chiedere alla sua cortesia se a seguito di questa intervista il Ministero abbia assunto eventuali ndagini per poter individuare...

VASSALLI. Ha trovato un giudice italiano a parlare con Gelli?

BELLOCCHIO. Sì, a parlare con Gelli in America latina.

Le vorrei chiedere poi se in questa forma di sostegno che intende dare alla magistratura bolognese non ritenga necessario sostenere anche a quella parte che sta facendo venire fuori gli intrecci tra P2, stragi e mafia.

VASSALLI. Su quali giornali sono pubblicati gli articoli in questione?

BELLOCCHIO. Sul «Corriere della Sera» e sulla «Nazione».

VASSALLI. Ringrazio la Commissione per la possibilità di avere al più presto questi articoli, perchè effettivamente ignoravo la questione o non ci avevo fatto caso. Mi ricordavo di Trembley, dell'esistenza di questo nome e di questo giudice, ma non ricordavo e non ricordo che fosse stato in America latina, nè tanto meno ricordavo che vi avesse trovato un giudice italiano. Debbo però dire che i giudici italiani si muovono all'estero con grande scioltezza, hanno una grande facoltà di movimento agevolata dal Ministero, per non dire che si tratta di una tradizione ormai consolidata quella di andare, superando le rogatorie ed i tradizionali sistemi del diritto penale internazionale, a parlare ed a chiedere verbali. Potrebbe anche essersi trattato dello stesso giudice istruttore di Milano, ma non ne sono a conoscenza. Potrebbe anche essersi trattato di una attività regolarissima, per cui la meraviglia del giudice Trembley potrebbe non essere giustificata. Comunque indagheremo.

Il problema della scorta assegnata a Gelli, invece, rientra nella competenza del Ministero dell'interno perchè non è certo il Ministero di grazia e giustizia che ha fornito una scorta a Gelli. Questo problema rientra nell'ambito della competenza del Ministero dell'interno probabilmente per il timore che certe figure suscitano di poter essere anche oggetto di attentati.

Vorrei poter non essere sentito, ma quando il Gelli fu liberato negli ambienti penitenziari tirarono un grande sospiro di sollievo. Pensavano ad altri precedenti che non erano finiti così bene. Quindi, probabilmente, questa scorta viene fornita per proteggerlo da eventuali attentati. Si tratta, comunque, di una materia che preferirei rimettere ai Ministeri e alla Polizia competenti.

Certamente anche a me, per concludere, queste cose fanno impressione, ma ho una visione del tutto diversa (da studioso ma, se volete, anche politica) di questo problema. Infatti, se avessi avuto la potestà politica (o l'avessi tuttora, ma non l'avrei mai perchè sarebbe interpretata in chiave completamente opposta e distorta) avrei adottato un altro sistema, giacchè non credo alla bontà del principio della specialità dell'estradizione. Loro sanno che la specialità dell'estradizione è regolata in modo tale che non si può procedere, secondo la Convenzione e un'ultima interpretazione della Corte di cassazione, nei confronti di una persona per la quale sia stata negata l'estradizione ancorchè questa si trovi nel territorio nazionale, perchè l'estradizione è stata concessa per altri fatti. Io penso che lo Stato richiedente, nel caso di specialità dell'estradizione che porti lo Stato richiesto a negare per un fatto e a concedere l'estradizione per un altro, dovrebbe rinunciare ad avere il detenuto e fare il processo stesso senza il detenuto. Si tratta di una situazione curiosa, molto meglio sarebbe rinunciare e aspettare che venisse rapito, come avveniva in altri tempi; che l'aereo avesse un atterraggio di fortuna in territorio italiano o altre casualità che non vincolino lo Stato in alcun modo. Invece, se dovesse essere vincolato, meglio farebbe a lasciarlo dove è e a non richiedere l'estradizione. Si tratta, comunque, di un mio pensiero personale, perchè effettivamente ritengo che sia un'offesa, una menomazione dello Stato quella di avere una persona imputata contro la quale non può procedere. Però credo che se il Ministro non avesse chiesto l'estradizione di Gelli per quel reato per il quale la poteva ottenere (bancarotta fraudolenta), sarebbe stato accusato di favorire Gelli Quindi continuiamo a stare su uesta strada che porta effettivamente, in certi casi, ad una umiliazione per lo Stato.

PRESIDENTE. Volevo dire all'onorevole Ministro che è giustissimo quello che dice, ma il buon risultato di una richiesta di estradizione non credo dipenda soltanto da una pratica burocratica, bensì anche dalla forza con cui un governo chiede ad un altro governo l'estradizione stessa. Nel caso di Pazienza abbiamo fatto ripetuti tentativi di pressione.

Lei ritiene che siamo in grado di fare non solo delle trasmissioni di atti ma che ci si possa mettere anche una certa forza di Stato nei confronti di un altro Stato? Non si tratta soltanto di magistratura perchè l'estradizione, in genere, la concedono i Governi.

VASSALLI. Però occorre l'autorizzazione della magistratura.

PRESIDENTE. Noi abbiamo chiesto questa autorizzazione, tuttavia ritengo che sia importante anche la forza con cui uno Stato avanza la richiesta.

VASSALLI. Se la magistratura svizzera decidesse di non doversi concedere l'estradizione, il Governo svizzero non potrebbe concederla. La stessa cosa avviene anche da noi. Tuttavia una certa attività, non a livello nostro, bensì in altri paesi, esiste; nel rispetto della giurisdizione una certa attività si può svolgere. Intanto, poichè abbiamo fatto una domanda il 7 luglio, ritenevo di dover fare (e l'ho fatto) un sollecito

che, purtroppo, viene a cadere proprio alla vigilia del processo di appello.

Comunque prendo nota dei tanti suggerimenti utili venuti da questo dibattito per l'attività del Ministero. Ritengo, tuttavia, che dal 7 luglio al 29 settembre possiamo fare un sollecito.

RASTRELLI. Ci sono state iniziative per modificare il Trattato di estradizione tra Italia e Svizzera?

VASSALLI. Si tratta di una normativa vastissima che riguarda tutta la convenzione europea di estradizione ed è quella multilaterale del 1957 che mi pare si applichi anche nei confronti della Svizzera.

Pertanto iniziative non se ne sono avute, ma lo Stato svizzero non potrebbe mai aderire perchè ogni Stato ha i suoi punti di vista in ordine al cosiddetto delitto politico assoluto.

RASTRELLI. Domandavo se vi sono iniziative in corso, perchè mi risulta che il trattato con la Svizzera sia limitativo rispetto a quello europeo.

VASSALLI. Non ci sono iniziative, senatore Rastrelli, tuttavia c'è un'altra cosa che la può interessare e, in un certo senso, sto dicendo quelli che sono i miei sentimenti. Voi sapete bene che la materia, nel diritto penale internazionale, può essere disciplinata sia dalle convenzioni (lo è in modo crescente), sia dalle leggi interne, che hanno una funzione puramente ausiliare laddove non esiste la convenzione. Ora noi, nella legge interna, precisamente nel nuovo codice di procedura penale, abbiamo inserito l'interpretazione più rigorosa tra le due che si sono affacciate in cassazione quando è stata variamente interpretata questa materia a causa degli effetti della specialità dell'estradizione: noi abbiamo stabilito che non si possa procedere, in caso di specialità di estradizione, ad atti di coercizione personale; quindi non può essere arrestata una persona per un fatto per cui l'estradizione è stata negata, ma si può ugualmente processarla. Io ho delle perplessità su questa soluzione, difforme dalla convenzione internazionale (siamo liberi di essere difformi su tutta la materia nei confronti degli Stati con i quali non c'è convenzione) perchè vedere un imputato processato, ma libero, in udienza, mentre gli altri suoi coimputati stanno in catene, semplicemente perchè l'estradizione è stata rifiutata, è una soluzione che non mi ha soddisfatto.

Siccome era la soluzione più rigorosa proposta dalla commissione, io l'ho mantenuta, ma non mi soddisfa molto. Comunque questa soluzione non vale per quei paesi per cui vale la Convenzione perchè, come ritiene l'onorevole Rastrelli, che è un giurista, la convenzione prevale sempre sul diritto interno in questa materia.

TEODORI. Penso che questa sera in questa Commissione abbiamo avuto un'eccellente lezione da parte del Ministro, e certamente non potevamo dubitare che il Ministro, professor Vassalli, sia per quanto riguarda i problemi del diritto penale internazionale, sia per quanto riguarda le questioni sollevate con il caso di Bologna, ci fornisse delle

informazioni e degli orientamenti a livello di lezione. Io devo in questa occasione ribadire che mi pare che tuttavia questa audizione, di livello elevatissimo, come dicevo ora, ai fini della nostra attività istituzionale di Commissione non ci abbia fatto fare nessun passo avanti. Ripercorriamo un momento le ragioni di questa audizione. Le ragioni di queta audizione erano che alcuni di noi hanno chiesto reiteratamente e urgentemente di ascoltare Gelli e poi, in un secondo tempo, di ascoltare i protagonisti della questione del caso di Bologna, tutti i protagonisti a cominciare dello stesso Montorzi. Alcuni di noi hanno avvertito questa esigenza da molto tempo per i compiti istituzionali, cioè per far luce su quegli aspetti sui quali noi siamo chiamati a lavorare per comprendere le ragioni per cui non sono stati individuati i responsabili. Ostinatamente una parte della Commissione ha detto che preventivamente a tutto questo si doveva ascoltare il parere del Ministro della giustizia sulla posizione di Gelli, e poi anche sulla posizione nei confronti del caso di Bologna. Questo è stato detto come premessa per affrontare direttamente con i protagonisti e sugli obiettivi che sono propri della Commissione, le questioni sul tappeto.

Io credo che l'audizione di oggi, signor Presidente, mi consenta di dirlo, dà ragione al fatto che noi non abbiamo compiuto un passo avanti su quelli che sono i nostri obiettivi; io questa cosa la dovevo dire perchè noi non abbiamo certamente acquisito dall'ottima lezione del Ministro, professor Vassalli, alcun elemento che oggi ci possa fare mutare i nostri compiti, cioè di chiamare qui Gelli e i protagonisti del caso di Bologna. Assolutamente nulla in questo è mutato, nulla in questo ci è stato portato di nuovo. Allora era per me importante ripetere qui di fronte al ministro Vassalli che questo tipo di audizione era superflua nell'economia dei lavori della Commissione, perchè rischiava di trasformare questa Commissione ancora una volta in una Commissione che si sostituisce a preoccupazioni che non doverbbero riguardarla. La nostra Commissione ha un obiettivo specifico e circoscritto. Io intendevo dire questo in presenza del ministro Vassalli proprio perchè ero stato forse abbastanza isolato sostenitore della tesi dell'inutilità non dell'ascoltare il suo parere sulle questioni dell'estradizione di Gelli, ma dell'inutilità di questo ai nostri fini, perchè invece noi dovevamo arrivare subito al cuore del problema che ci è di fronte. Io qui ancora una volta sono costretto a ribadire e a richiedere con molta forza dopo questa prova, che mi pare che non sia una prova molto edificante per l'economia dei lavori della Commissione, non per le cose eccelse che ci ha detto il professor Vassalli, che prima della ripresa del processo di Bologna questa Commissione ascolti Gelli e ascolti i protagonisti del caso di Bologna, se sono vere le cose che anche qui sono state sollevate, mentre poi si è detto che invece non bisognava entrarci dentro non so per quale ragione. Questa è una maniera per la Commissione di avvoltolarsi su se stessa e di non affrontare direttamente con i metodi e i poteri dell'inchiesta parlamentare quelli che sono i suoi obiettivi, non registrando opinioni su cose che poco ci riguardano, ma svolgendo l'inchiesta sulle questioni che invece sono il nostro oggetto istituzionale.

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, di tutto quello che lei ha detto la sola cosa che io mi sento di sottoscrivere è che lei è sempre stato isolato nell'affrontare questo problema. In Ufficio di presidenza io ho sollevato due o tre volte questo problema, l'Ufficio di presidenza è stato unanime nell'affrontare il problema in questo modo. Questa audizione del Ministro, che io giudico importante e utile, l'abbiamo decisa; questa non è stata assolutamente una giornata inutile, io la considero invece una giornata importante e ringrazio il Ministro per tutto questo, ma mi dispiace anzi di mettere il Ministro di fronte a un tipo di contestazione di questa natura. Noi abbiamo deciso di ascoltare il Ministro, di preparare schede informative, e l'abbiamo fatto, di dare incarico al gruppo di lavoro di preparare gli elementi per interrogare Gelli (e si è già molto avanti in questa ricerca negli elementi sulla base dei quali possiamo interrogare Gelli senza che lui venga qui a farci la dichiarazione della sua grande importanza nella vita della nazione ed a offrirgli una cassa di risonanza). Ritengo in questo caso di dover richiedere la solidarietà dell'Ufficio di presidenza, perchè queste cose le abbiamo sempre congiuntamente decise. Io vi presenterò gli elementi che mi sono stati richiesti nell'Ufficio di presidenza e su quella base decideremo. Non c'è stato un solo aspetto sul quale io non abbia rispettato la volontà dell'Ufficio di presidenza su questa materia.

Ringrazio vivamente il ministro Vassalli a nome di tutta la Commissione per essere qui intervenuto e per quello che ci ha detto e dichiaro conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Signor Presidente, so che è stata convocata per giovedì 5 ottobre una seduta relativa al caso di Ustica. Vorrei sapere, in relazione ad una notizia che ho fornito qualche mese fa, se è stata esaminata la possibilità di sentire l'ex ministro libico Spadola, attualmente residente a New York, il quale avrebbe qualcosa da dire che collima in qualche modo con quello che sta emergendo in questi giorni.

PRESIDENTE. Ieri abbiamo deciso che nella seduta di giovedì si svolgerà una discussione generale, nel corso della quale lei potrà avanzare nuovamente la sua richiesta. Predisporremo un calendario di audizioni e, se la Commissione riterrà opportuno ascoltare chi è stato da lei indicato, vi provvederemo.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Non vorrei, signor Presidente, che lei prendesse questa mia richiesta come un appunto e comprendo perfettamente che vi è un'esigenza di ordinare i nostri lavori che spaziano in un mare magnum di argomenti, di fatti che si accavallano e si accumulano, però se fosse possibile vorrei che la riunione di giovedì non si limitasse soltanto ad una discussione generale sul piano dei lavori relativamente al caso di Ustica, ma che fosse concessa a tutti i commissari la possibilità di pronunciarsi anche rispetto alle richieste riguardanti gli altri casi.

PRESIDENTE. La discussione sul caso di Ustica avrà la precedenza; ciò non esclude che si possano avanzare richieste relative anche agli altri casi oggetto di indagine da parte della Commissione.

La seduta termina alle ore 18,15.